


martedì 13 gennaio 2015

[Diritto e giustizia](#)

[Accedi](#) | [Contatti](#) | [Newsletter](#) | [Abbonamenti](#) 

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA



[Ricerca avanzata](#)

[Civile](#) [Famiglia](#) [Condominio](#) [Contratti](#) [Lavoro](#) [Società](#) [RCA](#) [Penale](#) [Amministrativo](#) [Internazionale](#) [Fisco](#) [Professione](#)

PROFESSIONE

patrocinio a spese dello Stato | 12 Gennaio 2015

Onorari per gratuito patrocinio: solo l'avvocato può contestare l'entità delle somme liquidate

di [Francesca Valerio](#) - Avvocato

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi proposta dall'imputato laddove vi sia l'autonoma legittimazione del difensore, in quanto, pur essendo lo stesso imputato astrattamente legittimato all'impugnazione, egli non ha in concreto alcun interesse alla rimozione del provvedimento.

Lo ha stabilito il Presidente del Tribunale di Potenza, dott. Lanfranco Vetrone, con ordinanza del 29 dicembre 2014. Il caso. Il giudizio nasce dall'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore di un avvocato...

(Tribunale di Potenza, ordinanza 29 dicembre 2014)

Notizie correlate

- [Game over?](#)
- [L'OUA e la controversa pagina delle elezioni forensi](#)
- [1° gennaio 2015: il sistema disciplinare cambia volto](#)
- [Battuta d'arresto per il regolamento sulle elezioni: il Tar Lazio congela le regole fino al 14 gennaio](#)
- [Aumento dei diritti di copia degli atti giudiziari: le tabelle con i nuovi importi](#)



TRIBUNALE DI POTENZA

Opposizione ex artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/02

Il Presidente

esaminati gli atti;

a scioglimento della superiore riserva;

OSSERVA:

I.

XXXXXX, nato a ... (sic), in ..., ile XXXXXX, nato ail 7/04/1986, entrambi residenti in ..., elettivamente domiciliati in, presso e nello studio legale dell' Avv. YYYYYY, hanno - a mezzo del predetto difensore - unitariamente proposto "...ricorso ex art. 89 (sic) e 170 del D.P.R. 30/05/2002, N° 115)..." in opposizione "...avverso il decreto del Tribunale di Potenza, Sezione Penale, Giudice Dott.ssa Gerardina Romaniello, reso in data 23.01.2014, in pari data depositato e notificato, a mezzo del quale, esaminata la richiesta di liquidazione degli onorari (già presentata dall' avv. YYYYYY), relativamente al procedimento penale emarginato, come difensore di XXXXXX e XXXXXX, ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (n.182/11 e 183/2011 Reg. Grat. Patr.), veniva liquidata per l' attività svolta la somma di € 720,00 oltre accessori.", "...a fronte di una nota specifica di €. 5.400,00."

A sostegno del ricorso, i XXXXXX hanno presentato - a mezzo del detto difensore - i motivi di cui appresso, sottesi ai titoletti qui riportati per esteso:

1) Nullità del decreto di liquidazione delle somme reso dal Tribunale di Potenza per violazione e/o falsa e/o errata applicazione di Legge, in particolare, in riferimento all'art 106-bis del D.P.R. 30/05/2002, n.115, perché detto "...articolo di legge prevede che gli 'importi spettanti al difensore sono ridotti di un terzo'...", laddove "...la somma determinata di € 1.800,00, dogmaticamente è stata ridotta alla metà nonostante il disposto legislativo prevedesse la riduzione sul totale determinato, di un terzo. Nel conteggio in questione si applicano ben due riduzioni una del 50% e l'altra diminuzione pari ad 1/3 sul totale generale arbitrariamente calcolato."

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 82 d.p.r. 115/2002, avendo "Il Giudice del Tribunale di Potenza ... liquidato l' onorario per l'opera professionale prestata nell' ambito di giudizio penale a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese della Stato, riducendo di gran lunga la pretesa esposta nella nota spese."

3) Omessa e/o insufficiente motivazione e violazione dell'art 12 del D.M. n.140 del 20 luglio 2012, in quanto, *“Sic stantibus il censurato decreto è illogico e contraddittorio; il provvedimento non specifica in maniera analitica le voci della tariffa professionale ridotte in sede di liquidazione né svolge motivazione adeguata in merito alla semplicità del processo penale assunta a giustificazione dell' operata decurtazione della pretesa.”*, laddove *“L'esercizio di tale discrezionalità, da parte dell'autorità giudicante, deve tenere conto dell'effettivo impegno profuso dal difensore in relazione alla complessità e durata del procedimento, ma, in ogni caso, l'eventuale liquidazione di compensi inferiori a quelli indicati come minimi nella tabella B del DM 140/12 deve ritenersi del tutto eccezionale e, comunque, deve essere espressamente motivata dal Giudice.”*.

Da ultimo, i ricorrenti hanno ancora testualmente aggiunto che *“Oltre ciò, va verificata l' ulteriore rilevante discrepanza in merito all'importo liquidato; Orbene trattandosi di due imputati, lo stesso viene aumentato, acriticamente ed arbitrariamente, di una percentuale minima del 20%, in contrasto con l' art 12 comma 4 del D.M. n. 140 del 20/07/2012 che invece, prevede un aumento del compenso fino al doppio, trattandosi di difesa di due imputati.”*.

Pertanto, sempre a mezzo del prefato difensore, hanno chiesto:

“...che l' Ill.mo Presidente del Tribunale previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e in accoglimento del predetto ricorso, Voglia:

a) Annullare il censurato decreto reso dal Tribunale di Potenza, sezione Penale, in data 23/01/2014, emesso in favore (sic) dei sig. XXXXXX e XXXXXX dal Tribunale di Potenza con riferimento al procedimento penale n. 1734/11 R.G.T., n° 239/06 R.G.T.;

b) per l' effetto, riconoscere gli onorari del presente procedimento dovuti ed ogni altra conseguenza di legge.

c) con vittoria di spese e competenze di lite.”.

II.

Fissata con decreto l' udienza di trattazione e discussione, tale provvedimento ed il ricorso sono stati notificati al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, presso l' Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza.

Il dicastero non si è costituito in giudizio.

III.

È opportuno preliminarmente rammentare il principio statuito dalle sezioni unite civili della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., n. 19161/2009), ai sensi del quale il procedimento di opposizione *ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002* al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell' ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile.

Ciò chiarito, va dichiarata l' inammissibilità del ricorso, difettando l' interesse ad agire degli opposenti.

Ed invero, dalla lettura dell' atto emerge chiaramente che l' avv. YYYYYY ha in questa sede agito quale difensore di fiducia di XXXXXX e XXXXXX, imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, i quali *“...giusto (sic) mandato a margine del...”* medesimo, hanno conferito al professionista *“...nuovo ed ampio mandato per*

difenderli e assisterli dinanzi all' Ecc.mo Presidente del Tribunale di Potenza, nonché - espressamente - per la redazione delle presente impugnazione e per compiere ogni atto necessario per coltivare il gravame in parola."

All' evidenza, quindi, il legale ha proposto il ricorso non "in proprio" (come pur avrebbe potuto, esponendosi alle relative conseguenze ¹⁾), ma come difensore dei due ripetuti soggetti, già ammessi al detto patrocinio.

Il che comporta che questi ultimi, a differenza che nell' ipotesi di diniego (v.: Cass. 38965/2002) o di revoca (v.: Cass. S.U. n. 30181/2004) dell' ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non avevano, né hanno alcun interesse a dolersi del contenuto dell' ordinanza di liquidazione degli onorari fatta al loro difensore, per il procedimento in cui sono stati da lui patrocinati.

Il decidente in tal modo condivide e fa propria l' opinione espressa nella giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. n. 23131/2002, Busi, la quale ha rilevato che, in ipotesi come quella all' esame, in cui v' è l' autonoma legittimazione del difensore, pur essendo lo stesso imputato - solo astrattamente - legittimato all' impugnazione, non ha *in concreto* alcun interesse alla rimozione del provvedimento, non potendo essere chiamato ad integrare il compenso del legale, non essendo neppure previsto il recupero da parte dello Stato delle somme erogate ai difensori.

E detta pronuncia ha anche chiarito che la necessità che detto interesse sia, come già asserito, affatto concreto, fa sì che non sia neanche sufficiente a dare ad esso fondamento la prevista inclusione dell' imputato stesso tra i soggetti legittimati dalla normativa a proporre reclamo, perché la legittimazione ad agire non coincide con la qualifica di parte processuale.

La ripetuta pronuncia coglie nel segno anche dove ha affermato che l'interesse dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non può giammai esser ricostruito in termini morali, quale interesse a che il difensore ottenga un compenso adeguato (nel caso in cui, con il proprio patrocinio e con la propria attività difensiva abbia ottenuto un risultato favorevole), *"...posto che in tal caso si tratta di interesse che, per quanto apprezzabile, in presenza dell' autonoma legittimazione del difensore, non possiede i requisiti dell'interesse giuridicamente qualificato che deve sostenere l'esercizio della facoltà di impugnazione e che consiste nell'interesse alla rimozione di un provvedimento pregiudizievole per la parte che ne è destinataria."*

Trattasi, ad opinione del decidente, di argomenti che - constatata l' assenza in punto di un intervento della nomofilachia a Sezioni Unite - superano e vincono quelli, diversi, adottati in altre pronunce, che pure non gli sfuggono, egualmente rese dalla Cassazione (v.: Cass. n. 46287/2005 Domeneghetti; Cass. n. 39515/2008, Ceravo-

¹ Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle "eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse" di cui all'art. 75 del menzionato d.P.R. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" ex artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ. (v.: Cass. Sez. U., n. 25931 del 24/04/2008).

lo), nelle quali il medesimo supremo giudice ha diversamente affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato (per il combinato disposto degli art. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), sia legittimato all'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore (non solo quest'ultimo ma) anche l'imputato che sia stato ammesso al beneficio: e tanto è stato affermato, secondo tali statuizioni, in base all'argomento - su ricordato (e trascurato) - basato sul fatto che la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere considerata parte processuale, in ragione della qualità di parte privata rivestita (analogamente a quanto accadeva nell'omologo procedimento che era disciplinato dalla L. n. 217 del 1990; v.: Cass. sez. 2, 13-4-1999, n. 3617, Olla) nel procedimento penale cui si riferisce la liquidazione.

Né, per quanto su detto (circa la non coincidenza fra qualifica di parte processuale e legittimazione ad agire), appare al decidente condivisibile l'opinione, espressa in dette - meno convincenti - decisioni di legittimità, secondo la quale il citato rinvio da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, al successivo art. 170 opera anche con riguardo ai soggetti legittimati all'opposizione, quali specificati nel medesimo citato art. 170, comma 1 (ossia: "*il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero*"), di guisa che non sarebbe fondatamente possibile negare la previsione di una legittimazione, in via generale, anche dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato a proporre opposizione avverso una liquidazione ritenuta non congrua, perché eccessiva rispetto alla richiesta avanzata, non potendosi escludere l'eventualità che intervenga per un qualche motivo una revoca del patrocinio a spese dello Stato.

Premesso che una siffatta affermazione - basata sulla considerazione d'una mera "eventualità" - dimentica che l'interesse ad agire (la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo: Cass. S.U. n. 12637/2008) deve essere necessariamente concreto ed attuale, giammai rivolto alla soluzione in via di massima di una questione giuridica ed in vista di situazioni future ed ipotetiche (in tal senso, v., per tutte: Cass. n. 24434/2007), essendo esso una condizione dell'azione, nella quale si esprime il bisogno di tutela giurisdizionale, conseguente alla violazione (o, più raramente, alla contestazione) di un diritto proprio, va anche evidenziato che il ricordato argomento non solo è riferito all'ipotesi d'una liquidazione incongrua "per eccesso" [ossia ad un caso opposto a quello di specie (ove, *a contrariis*, appare ancor più il disinteresse dell'imputato per compensi che siano stati liquidati al difensore in misura asseritamente inferiore rispetto a quella spettante)], ma anche trascura di considerare che, in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, "*l'onorario e le spese spettanti al difensore*", nel rapporto fra professionista e soggetto (già ammesso al patrocinio), non trovano più, in radice, regimentazione a stregua dell'art. 82 DPR n. 115/2002.

E da tale considerazione emerge a luce meridiana la dirimente constatazione dell'assoluta e totale indifferenza dell'ammesso al patrocinio alle vicende della liquidazione, in base a detta norma, d' "*onorario e spese spettanti al (suo) difensore*".

IV.

Quale conseguenza della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, andrebbe disposta la regolamentazione del carico delle spese del presente procedimento ai danni della parte opponente, risultata soccombente. Per vero, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n.

115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all' altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (v.: Cass. n. 25295/2013) .

Senonché, la mancata costituzione del dicastero opposto esime questo giudice dal provvedere in proposito.

P.T.M.

Il Presidente del Tribunale di Potenza

pronunziando sull'opposizione proposta con ricorso da

XXXXXX e XXXXXX,

nei confronti del

Ministero della Giustizia

avverso il decreto di liquidazione pronunciato dal Tribunale monocratico di Potenza, in data 23.01.2014, nel procedimento penale iscritto al 1734/11 RGT, così provvede:

- 1- dichiara l' inammissibilità del ricorso;
- 2- nulla per le spese.

Si comunichi.

- Così deciso in Potenza, il 27 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
- dott. Lanfranco Vetrone -

Depositato il 29 12 2014